REGOLAMENTO (CEE) N. 186/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/83 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 988/84 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/84 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1701/84 [4], assoggetta al regime dei titoli di importazione le importazioni di funghi in salamoia della sottovoce 07.03 E della tariffa doganale comune e di funghi preparati o conservati nell'aceto della sottovoce 20.01 C della tariffa doganale comune, restando inteso che le importazioni di funghi d'allevamento in salamoia e di funghi coltivati, preparati o conservati nell'aceto, che formano oggetto di misure di salvaguardia restano, durante il periodo di applicazione di tali misure, sottoposte ad un regime di titoli di importazione ;

considerando che tali misure di salvaguardia sono state abrogate ; che, per poter seguire in particolare l'evoluzione delle loro importazioni, è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione distinti per i funghi d'allevamento in salamoia, i funghi in salamoia diversi da quelli d'allevamento, i funghi coltivati, preparati o conservati nell'aceto e i funghi, preparati o conservati nell'aceto, diversi da quelli coltivati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prodotti che figurano qui di seguito sono aggiunti nella tabella dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1303/83 :

« Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
ex 07.03 E	ex 07.03-61	Funghi d'allevamento presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
ex 07.03 E	ex 07.03-61	Funghi, diversi dai funghi d'allevamento, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato
ex 20.01 C	ex 20.01-30	Funghi coltivati preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
ex 20.01 C	ex 20.01-30	Funghi diversi dai funghi coltivati, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1985.

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 11.
(3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983, pag. 25.
(4) GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione